

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3237

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBERNA, DELLAI, SANTERINI, GIGLI, MARAZZITI, FAUTTILLI,
PIEPOLI, FITZGERALD NISSOLI**

Disposizioni per favorire la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale e per la riduzione degli sprechi alimentari

Presentata il 16 luglio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il cibo è un dono e, in quanto tale, deve essere valorizzato. Lo spreco alimentare però continua ad essere, nonostante la crisi, una realtà universale. Le statistiche arrivano dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), da *Planetoscope*, da *Waste Watcher* e da molte altre associazioni dedite alla battaglia anti spreco. I dati sono gli stessi riscontrati da tutti. Fra le 2 e le 6 tonnellate è la quantità di cibo gettato all'anno, l'equivalente di 38 chili al secondo.

Secondo la FAO lo spreco di cibo ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate, pari a un terzo della produzione, una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'at-

tuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.

L'osservatorio *Waste Watcher* quantifica in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014. Nello stesso tempo, in Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno, senza contare le perdite nella produzione agricola e i rigetti in mare di pesce.

La quantità di cibo che finisce nella spazzatura supera il 35 per cento della produzione totale, per un costo economico stimato in circa un trilione di dollari ogni anno. Sono cifre spaventose, che dicono chiaramente come il primo campo da

arare in un mondo in cui 800 milioni di persone convivono ancora con la malnutrizione sia proprio questo: rendere efficiente la catena produttiva e distributiva, trovare modi di redistribuzione efficaci del cibo vicino alla scadenza ma soprattutto educare i consumatori a ridare valore a ciò che mettiamo nei nostri frigoriferi e che spesso da lì finisce nella spazzatura senza nemmeno passare per la tavola. Di pari passo dovrebbe poi andare un ripensamento del sistema produttivo, che fa sì che solo in Italia si lascino nei campi 1,4 milioni di tonnellate di prodotti ogni anno, spesso perché non è conveniente fare la raccolta.

La situazione risulta essere maggiormente preoccupante perché, soprattutto, a seguito della crisi degli ultimi anni sono moltissime le famiglie italiane che si ritrovano sulla soglia di povertà, senza lavoro, senza una casa e senza prospettive di vita. Lo affermano chiaramente i rapporti Caritas relativi al 2014. Anche l'Istituto nazionale di statistica conta ormai più di 10 milioni di italiani che vivono e si alimentano in condizioni di povertà. Non mancano quindi le ricerche, le analisi, gli allarmi e le grida di preoccupazione, ma di fatto il rischio che corre una parte crescente di poveri è quello di passare quasi inosservata, di non essere vista, colta e presa in carico.

Sappiamo che risulta problematico riuscire ad adattarsi al passaggio, quasi sempre rapido, da una situazione di relativo benessere a una di forte privazione. Questo processo finisce per innescare in molti casi anche vissuti di fragilità personale, di frustrazione, di perdita di autostima, di percezione del fallimento del proprio progetto di vita. La debolezza economica si associa a quella psicologica e la spinta ai margini della vita sociale per molti è forte e a volte inevitabile.

Non gettare l'invenduto alimentare e donarlo perché venga consumato da chi ne ha bisogno non ha quindi solo il significato di combattere lo spreco, di utilizzare al meglio le risorse e pertanto di rispettare l'ambiente non consumando eccessivamente il territorio e non producendo

quantità enormi di rifiuti, ma anche di solidarietà sociale e di risposta ai bisogni.

In Italia sono molteplici le iniziative che si sono sviluppate nei territori regionali — in maniera purtroppo ancora molto disomogenea — per il recupero e il riutilizzo di prodotti alimentari e che hanno consentito di fare fronte alla progressiva richiesta di aiuto di cittadini in condizioni di grave disagio economico; molti enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale si impegnano quotidianamente per cercare di ridurre lo spreco alimentare e per recuperare e riutilizzare le eccedenze ed esiste una grande e piccola distribuzione sensibile, c'è la cultura, c'è attenzione eppure solo il 6,4 per cento dell'invenduto alimentare non viene gettato e viene conferito a enti caritativi.

La cosiddetta legge del buon samaritano, la legge n. 155 del 2003, ha molto aiutato in tale senso e ha evidenziato che occorre fornire strumenti adeguati perché si creino collegamenti territoriali tra enti pubblici, organizzazioni e punti vendita che, all'insegna della sussidiarietà, mettano in contatto chi ha eccedenze con chi ha bisogno. Solo così si possono elaborare progetti e strategie per evitare tonnellate di cibo buttato.

In Italia, ad oggi, donare l'invenduto è quasi una lodevole eccezione e tuttavia le molte buone pratiche operanti in tal senso sono riuscite a distribuire tonnellate di alimenti e migliaia di pasti collaborando con supermercati, bar, mense e ristoranti al punto da dimostrare che il margine è ampio: se tutti i pubblici esercizi mettesero a disposizione il cibo invenduto, con una media di 20 pasti al giorno, si potrebbero distribuire oltre 7 milioni di pasti quotidianamente.

Lo spreco del cibo è l'aspetto più tangibile di un modo di produrre, distribuire, vendere e consumare il cibo che non funziona. È necessario passare a un modello di economia circolare le cui ricadute sociali sarebbero enormi: basti pensare agli studi che affermano che riducendo i rifiuti alimentari aumenterebbe il tasso di occupazione o al grande beneficio per l'ambiente dalla riduzione dei rifiuti ali-

mentari. Lo spreco alimentare, infatti, ha conseguenze non solo etiche, economiche, sociali e nutrizionali, ma anche sanitarie e ambientali dal momento che le quantità di cibo non consumato contribuiscono fortemente al riscaldamento globale e che i rifiuti alimentari producono metano, gas a effetto serra ventuno volte più potente del biossido di carbonio.

Occorre utilizzare il valore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Cultura, informazione per non distruggere il pianeta perché produrre tutto quello che buttiamo costa, usa, consuma la terra e provoca cambiamenti climatici. Lo spreco alimentare, se fosse un Paese, sarebbe infatti il terzo inquinatore dopo Cina e Stati Uniti d'America. Perché la quantità di anidride carbonica necessaria a portare il cibo sui nostri piatti è pari a 3,3 miliardi di tonnellate e per produrlo si usa il 30 per cento del terreno coltivabile del mondo e una quantità di acqua ogni anno che basterebbe alle esigenze di tutti i cittadini di New York per più di un secolo. Senza contare che il costo calcolato del cibo sprecato è pari a 750 miliardi di dollari, praticamente il prodotto interno lordo della Svizzera.

Insegnare ai bambini, fin dalla tenera età, che il cibo deve essere rispettato al pari del lavoro di chi lo ha prodotto e che sprecarlo reca un danno non solo economico, ma anche e soprattutto in termini di risorse finite che sono state utilizzate per realizzarlo (acqua, suolo fertile ed energia) è un passo senza il quale non possiamo pensare a un futuro diverso.

Il Parlamento europeo, a partire da numerose considerazioni tra le quali il previsto aumento del 40 per cento dei rifiuti alimentari entro il 2020, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, ha proclamato il 2014 quale « Anno europeo della lotta allo spreco alimentare » e ha riconosciuto la sicurezza alimentare come un diritto fondamentale dell'umanità, esercitabile per mezzo di politiche tese a incrementare la sostenibilità e l'efficienza delle fasi di produzione e di consumo. La risoluzione invita la Commissione europea e gli

Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS), ha accolto le sollecitazioni dell'Unione europea in materia di riduzione degli sprechi e, attraverso le opportune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008). È stato quindi avviato un percorso di consultazione di tutti i protagonisti della filiera agroalimentare italiana: gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni di volontariato, le aziende, le associazioni dei consumatori, dei produttori e della grande distribuzione. C'è un tavolo permanente di coordinamento presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali cui partecipano molte associazioni impegnate nella distribuzione delle eccedenze alimentari ai bisognosi.

Il Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti ha stabilito al momento tre obiettivi da raggiungere entro il 2020: *a)* riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL rispetto al 2010; *b)* riduzione del 10 per cento della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010; *c)* riduzione del 5 per cento della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010. Il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure previste anche nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Il Paese che quest'anno ospita Expo 2015 con il tema « nutrire il pianeta », come può convivere con un tale spreco di risorse ?

L'EXPO Milano 2015 e il protocollo denominato « Carta di Milano » possono essere una buona occasione per sensibilizzare i cittadini e per assumere impegni

concreti anche a livello legislativo. Le ultime stime riferite al 2014 dicono che in Italia lo spreco alimentare si verifica prevalentemente nella fase di vendita al dettaglio e di consumo.

La presente proposta di legge si inserisce in questo contesto e, a partire dalle osservazioni dei molti soggetti che operano nella società civile nella lotta allo spreco e nella distribuzione delle risorse ancora utilizzabili alle persone bisognose e dalla consapevolezza che in tema di sprechi

alimentari non sono sufficienti misure coercitive, ha lo scopo di ampliare la rete di soggetti di cui alla legge n. 155 del 2003, di estendere la possibilità di donare anche ad altri prodotti non alimentari e i termini entro i quali poterlo fare, di semplificare le procedure burocratiche che attengono alla donazione di prodotti invenduti, di incentivare i punti vendita alla donazione mediante benefici fiscali, nonché di sostenere progetti di sensibilizzazione al tema dell'alimentazione e dell'uso dei beni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di promuovere l'integrazione sociale mediante la prossimità solidale la presente legge stabilisce misure volte a incrementare il recupero di alimenti e prodotti non alimentari invenduti, a ridurre lo spreco alimentare e a promuovere un'educazione alimentare sostenibile e solidale.

ART. 2.

*(Modifiche alla legge
25 giugno 2003, n. 155).*

1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Distribuzione di prodotti a fini di solidarietà).* — 1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i negozi di vendita al dettaglio, gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, i servizi di ristorazione collettiva, le farmacie e parafarmacie, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti per l'igiene o la pulizia della casa o della persona, di abbigliamento, di giocattoli e di farmaci sono equiparati, nei limiti del servizio

prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ad altri enti e associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati e iscritti in un apposito elenco istituito dagli enti pubblici territoriali »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Disciplina della distribuzione di prodotti a fini di solidarietà »;

ART. 3.

(Requisiti per la cessione dei prodotti alimentari).

1. I prodotti alimentari invenduti il cui termine minimo di conservazione previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sia superato da un tempo non superiore a trenta giorni possono essere ceduti per soli fini benefici e purché sia indicato in etichetta il tempo utile di consumo. Possono altresì essere ceduti ai soggetti indicati dalla legge 25 giugno 2003, n. 155, che effettuano la raccolta di alimenti per soli fini benefici a titolo gratuito anche i prodotti alimentari ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali ma ancora idonei all'alimentazione umana dal punto di vista igienico sanitario, ai sensi del citato decreto legislativo n. 109 del 1992, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e nel rispetto delle procedure indicate dal comma 236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le rimanenze di attività promozionali, i prodotti stagionali, i prodotti con scadenza prossima, rimanenze di *test* e di lanci di nuovi prodotti, nonché i prodotti invenduti a causa di eventi meteorologici, di errori nella programmazione della produzione, di ordini errati o di danneggiamenti della confezione esterna che non compromettono i requisiti igienici e di sicurezza del prodotto.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida nazionali sui requisiti minimi igienico-sanitari per la cessione gratuita a fini di beneficenza dei prodotti di cui al comma 1.

ART. 4.

(Promozione di campagne pubblicitarie e di comunicazione).

1. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione dello spreco e campagne pubblicitarie volte a dare informazioni sulle norme in materia di sicurezza alimentare agli operatori del settore alimentare e ai soggetti di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di cessioni di prodotti).

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il cui ammontare sia superiore a 15.000 euro devono essere comunicate in via telematica dal cedente almeno cinque giorni prima della consegna agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza. La comunicazione preventiva deve indicare la data, l'ora e il luogo di inizio del trasporto, la destinazione finale dei beni e l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.

ART. 6.

*(Disposizioni sui prodotti freschi
in scadenza).*

1. I prodotti alimentari freschi che, a tre giorni dalla data di scadenza, risultano invenduti devono essere messi in vendita ad un prezzo scontato del 50 per cento o, in via alternativa, essere donati ai soggetti indicati dalla legge 25 giugno 2003, n. 155.

ART. 7.

(Incentivi fiscali alla donazione).

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici » sono inserite le seguenti: « nonché i prodotti per l'igiene e per la pulizia della casa e della persona »;

2) le parole: « ONLUS » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti indicati dalla legge 25 giugno 2003, n. 155, »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario attesti, con una dichiarazione

da conservare agli atti dell'impresa cedente, il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle disposizioni dei citati commi 2 e 3 ».

2. Dopo la lettera *h)* del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale, è inserita la seguente:

« *h-bis)* le donazioni fatte in favore dei soggetti di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti per un ammontare pari al 60 per cento del valore delle donazioni e comunque nella misura massima del 5 per mille del fatturato annuo; ».

ART. 8.

(Donazione di prodotti che non necessitano di condizionamento tecnico).

1. I prodotti che non necessitano di condizionamento termico, quali i prodotti finiti della panificazione, che, non venduti entro le 24 ore successive alla fabbricazione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi e i produttori artigianali o industriali possono essere donati ai soggetti indicati dalla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Per salvaguardare la sicurezza igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti di cui al comma 1 possono essere stipulati protocolli tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario da depositare presso le aziende sanitarie locali competenti per territorio.

ART. 9.

(Misure premianti).

1. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, ai progetti di recupero di prodotti alimentari per fini di solidarietà sociale che coinvolgono in modo sinergico enti pubblici, associazioni e operatori del settore alimentare è riconosciuto un contributo la cui misura è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al Tavolo di coordinamento permanente tra istituzioni, enti caritativi, industria alimentare e grande distribuzione, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3399 del 4 giugno 2014, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è assegnata la verifica delle sperimentazioni delle misure premianti, la raccolta dei dati sullo spreco, sul recupero di prodotti alimentari e sulla sua organizzazione — nonché l'elaborazione di proposte incentivanti per il recupero dei citati prodotti.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0033130